



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Sportello Unico Edilizia

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 3/2020

RICHIEDENTE: COMUNE DI CUORGNÈ con sede in Cuorgnè, Via Garibaldi n. 9

**OGGETTO: Delimitazione area cani con posa in opera di recinzione presso l'Arcipelago dello Sport
Località Bandone – Cuorgnè (To)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data 10.02.2020 avente prot. 2617 del 07.02.2020 da parte del Settore Gestione del Territorio – Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente del Comune di Cuorgnè con sede in Via Garibaldi n. 9, mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento ad oggetto "Delimitazione area cani con posa di recinzione presso l'Arcipelago dello Sport" in Località Bandone, Cuorgnè;

– il parere favorevole condizionato in data 10.02.2020 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

- con nota prot. 3119 del 13.02.2020 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. 5327 del 13.03.2020, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, "rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione Locale per il Paesaggio";

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata, ferme restando le condizioni contenute nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

- o **COMUNE DI CUORGNÈ** con sede in Via Garibaldi n. 9, Cuornè, all'esecuzione dei lavori oggetto della nota pervenuta in data 10.02.2020 avente prot. 2617 del 07.02.2020 dal Settore Gestione del Territorio – Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente del Comune di Cuornè per l'intervento ad oggetto "Delimitazione area cani con posa di recinzione presso l'Arcipelago dello Sport" in Località Bandone, Cuornè (To), sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	DATA
Tavola Unica	10.02.2020
Relazione paesaggistica	10.02.2020

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio:

- "la recinzione sia realizzata con paletti metallici infissi nel terreno e rete metallica".

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità la deliberazione di approvazione del progetto del Comune di Cuornè per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, li 16 marzo 2020

MFI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO

